



COMUNE DI CANTALUPO NEL SANNIO
PROVINCIA DI ISERNIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 8 del 05-05-2014

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di Maggio alle ore 18:20 , in continuazione, nella sala delle adunanze consiliari con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Partecipazione
1	BIONDI CLAUDIO	Presente
2	CARANCI ACHILLE	Presente
3	PECCIA FRANCESCO	Presente
4	PECCIA LUIGI	Presente
5	GENTILE BIAGIO	Presente
6	GIANFRANCESCO ANGELO	Presente
7	ORRINO LORENZO	Presente
8	CONTE GIOVANNA	Presente
9	LIBERTA SANTINO PASQUALE	Presente
10	RUBERTO ADDOLORATO	Presente

TOTALE PRESENTI: 10 – TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa altresì, il Segretario Comunale, DR. PIROZZI STEFANO, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SIG. BIONDI CLAUDIO, Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vicesindaco;

PREMESSO che l'art. 186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8 bis C.d.S, prevedono che, con l'esclusione di determinate fattispecie, la pena detentiva epecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

VISTO l'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26/3/2001 (norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 comma 6 del D. Lvo 28/8/2000 n. 274), ove si stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o organizzazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Province, Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

RITENUTO opportuno stipulare con il Tribunale di Isernia apposita Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità;

VISTO lo schema di convenzione all'uopo predisposto, allegato al presente atto;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale prevede l'inserimento fino a 5 soggetti contestualmente che faranno richiesta a questo Comune, rendendosi disponibili a prestare la propria attività lavorativa a favore del Comune per non più di 4 ore al giorno. In tale ambito l'attività che svolgerà tale persona sarà di supporto alla squadra tecnico manutentiva.

RILEVATO che, in relazione alla natura delle prestazioni richieste, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistica è la persona incaricata di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa e di impartire le relative istruzioni in merito al soggetto individuato redigendo, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

CONSIDERATO che sarà a carico del Comune l'assicurazione del soggetto individuato

contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso

i terzi;

VISTO il T.U. n. 267/2000 s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante, espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma e dell'art. 147-bis 1° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 in merito alla regolarità tecnica, attestante la correttezza



dell'azione amministrativa, e alla regolarità contabile;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge: consiglieri presenti:10 consiglieri votanti:10
consiglieri astenuti:0 voti favorevoli:10 voti contrari:0;

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 274 del 28/8/2000, l'allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in merito ai lavori di Pubblica Utilità da stipularsi tra il Comune ed il Ministero della Giustizia e, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale di Isernia;

DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 3 della convenzione, nel Responsabile dell'Area Tecnica il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati;

DI DICHIARARE con la seguente votazione espressa nei modi di legge: consiglieri presenti:10 consiglieri votanti:10 consiglieri astenuti:0 voti favorevoli:10 voti contrari:0 la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000, al fine di consentire l'immediata sottoscrizione della convenzione.



PARERI

Il responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere Favorevole

Li 29-04-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO ING. ROSSI NINO



TRIBUNALE DI ISERNIA
CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

Ai sensi degli artt. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
e 2 del D.M. 26 marzo 2011 nonché dell'art. 165 C.P.

L'anno duemiladodici il giorno 19 del mese di GIUGNO, nel palazzo di giustizia di Isernia;

Il Tribunale di Isernia C.F. 80050180944 ^{TRA} nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente PRESIDENTE DEL TRIBUNALE domiciliato per la carica in P.zza Tedeschi
(dott. Guido GHIONNI)

E

E il Comune di Cantalupo nel Sannio C.F. 00060680949 rappresentato dal Sindaco prò-tempore Sig. Claudio Biondi nato a Cantalupo nel Sannio il 04/08/1957 e residente per la carica presso il palazzo Municipale di Cantalupo nel Sannio, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di legale rappresentante del suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta;

PREMESSO:

- che a, norma dell'art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato;
- che l'art. 2, c.1 del D.M. 26 Marzo 2001, emanato a nonna dell'art. 54, e. 6 del citato D.Lgs, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, e. 1 del citato D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Cantalupo nel Sannio con deliberazione del C.C. n. 8 del 5/5/2014, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.Lgs 22 agosto 2000 n. 274.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di Cantalupo nel Sannio consente che un numero massimo di 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 e dell'art. 165 del Codice Penale, prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Cantalupo nel Sannio specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 5/4/2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 e.6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo articolo 1.


ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a nonna dell'art. 33 e. 2 del citato D.Lgs. indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

Il Comune di Cantalupo nel Sannio individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere e) ed e) dell'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, il Responsabile Area Tecnica del Comune, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di Cantalupo nel Sannio si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale



eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Cantalupo nel Sannio si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Cantalupo nel Sannio l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Cantalupo nel Sannio.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione. Essa si intenderà rinnovata di anno in anno se non disdetta due mesi prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali - Roma, nonché agli Uffici dei Giudici di Pace della Provincia di Isernia.

Il presente atto, redatto su carta resa legale, in doppio originale, sarà oggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131 del 26/4/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Tribunale di Isernia

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(dott. Guido GHIONNI)

Guido Ghionni



tempore

Per il Comune di Cantalupo nel Sannio

IL SINDACO pro-

Sig. Claudio Biondi

Claudio Biondi



Proposta Consiglio Comunale n. 40 del 29.04.2014

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'

Parere preventivo di regolarità contabile
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

FAVOREVOLE

Data: 29.04.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giovanna Cristofano

Giovanna Cristofano



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to SIG. BIONDI CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. PIROZZI STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune con n.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. PIROZZI STEFANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che su estesa deliberazione è divenuta esecutiva

| X | perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D.lgs. 267/2000);

| | perché sono decorsi 10 gg dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio a controllo;

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. PIROZZI STEFANO

La presente copia è conforme all'originale.

Li 13/05/2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PIROZZI STEFANO